

› **Condizioni Generali di Contratto**

Contenuto della proposta contrattuale

I Sezione	Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)
II Sezione	Norme che regolano i singoli servizi
Allegato 1	Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

I SEZIONE – Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di cui all'offerta **"Conto Logos"** FinecoBank S.p.A. (**Norme generali**).

1 Portata delle Norme generali

1. Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati da FinecoBank S.p.A. (di seguito la **"Banca"**) nell'ambito dell'offerta **"Conto Logos"** (di seguito anche i **"servizi"**), i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali.
2. Le presenti Norme generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rapporti regolati con le presenti norme. Le parti possono derogare espressamente alle Norme generali in relazione ad ogni singolo contratto o rapporto precisando tale deroga nel contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.

2 Efficacia

1. Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento del contratto, perfezionamento che ha luogo unicamente con l'accettazione della Banca.

3 Finalità del "Conto Logos"- Oggetto del Contratto- Operazioni e Servizi Esclusi

1. Il "Conto Logos" è un contratto per la prestazione di servizi bancari e finanziari offerti per favorire l'accesso alla clientela agli investimenti in strumenti finanziari denominati CFD Logos (Contratti Finanziari Differenziali appartenenti alla categoria degli strumenti finanziari derivati marginati, come meglio descritti e definiti nella Sezione IIF delle presenti Norme), ovvero negli eventuali ulteriori strumenti finanziari derivati di tempo in tempo inseriti nell'offerta "Conto Logos".
2. Il "Conto Logos" è un contratto ad operatività limitata, essendo i servizi in esso disciplinati necessari e strumentali all'operatività in CFD Logos. Pertanto, il servizio di conto corrente, i servizi di pagamento (bonifici) sono prestati con riferimento alle sole operazioni di gestione e/o di trasferimento della liquidità necessaria e conseguente agli investimenti, così come i servizi di ricezione e trasmissione degli

ordini e di esecuzione degli ordini (anche mediante negoziazione in conto proprio) sono limitati agli ordini relativi ai predetti CFD Logos.

4 Deposito delle firme

1. Il Cliente è tenuto, all'accensione del rapporto con la Banca a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

5 Identificazione del Cliente

1. All'atto della costituzione del rapporto ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca – e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di "antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

6 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca

stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressamente pattuiti nel Contratto e riportati nell'Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet www.logostrading.com
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.

7 Ordini e istruzioni del Cliente

1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni relative agli strumenti finanziari ed ai valori oggetto del presente contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata. Essi possono essere conferiti anche tramite telefono, posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, nei limiti previsti dalle norme della Sezione II relative ai singoli servizi, nelle forme tempo per tempo specificate dalla Banca anche mediante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da norme di legge o di regolamento.
2. Per la trasmissione di ordini e disposizioni tramite sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, la Banca assegna al Cliente un apposito Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dalle specifiche tecniche del servizio utilizzato. Il Cliente è tenuto a custodire con la massima diligenza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche

e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

3. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
4. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da questi indicati all'atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca. È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
5. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art.1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

8 Comunicazioni periodiche alla clientela e invio degli estratti conto

1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante accesso all'area riservata del sito o posta elettronica.

2. L'invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz'altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l'addebito in conto.

9 Vincolo di solidarietà

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

10 Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente.

11 Comunicazioni alla Banca

1. Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

12 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comunicazione a distanza

1. L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato all'atto della sottoscrizione del presente Contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito www.logostrading.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca. I termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
2. L'indirizzo comunque indicato all'atto della costituzione del conto corrente di corrispondenza ordinario, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
3. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domici-

lio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s'intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell'ultimo domicilio eletto.

4. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.

13 Spese e oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.

14 Computo dei termini

1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accessi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

15 Registrazione delle conversazioni

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

16 Limitazione di responsabilità

1. Nell'esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l'intermediario informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

17 Opzioni fiscali

1. Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti

norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

18 Durata del contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto

1. I servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento il cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. La Banca potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Documento di Sintesi. Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore ai sensi di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.
2. La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, dal Contratto qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedurale concorsuale; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod. Civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; f) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; g) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; h) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
3. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all'estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
4. Il recesso da uno qualunque dei servizi disciplinati dalle presenti Norme, determina di per sé anche il

recesso degli altri.

5. I tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi. L'estinzione del conto corrente può essere effettuata solo a seguito del pagamento da parte del Cliente di tutto quanto dovuto.

19 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

1. La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal presente contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di contratto a tempo determinato. La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche/finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione

è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

20 Legge applicabile – Determinazione del foro competente – Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione

1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente, diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Finco-Bank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11, Milano - indirizzo mail support@logostrading.com o indirizzo PEC fincobankspa.pec@actaliscertymail.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
 - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
 - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.
4. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente

e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. – Direzione Generale – Ufficio Reclami, Piazza Durante 11, Milano – indirizzo mail support@logotrading.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@actaliscertymail.it. La Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all'Om-budsman-Giurì Bancario, nei limiti e alle condizioni previste dal relativo Regolamento, disponibile anche sul Sito della Banca. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario";- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR*(www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) iscritto nell'apposito registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, il Cliente - esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98

- potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob a condizione che:
- la medesima controversia non sia già stata portata all'attenzione di un altro organismo di conciliazione;
- il Cliente abbia già presentato reclamo alla Banca cui quest'ultima abbia fornito espressa risposta ovvero sia decorso il termine di 90 giorni.

Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di condizione di procedibilità di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010.

III SEZIONE – Norme che regolano i singoli servizi

IIA) NORME GENERALI CHE REGOLANO L'OFFERTA DEI SERVIZI TRAMITE INTERNET O VIA TELEFONO (CD. SERVIZIO DI INTERNET/PHONE BANKING)

1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio

1. Il servizio di internet/phone banking consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione

e di disposizione su tutti i rapporti di cui al presente Contratto sottoscritto dal Cliente e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio, rispettivamente tramite internet (internet banking) o in via telefonica (phone banking) o con altri mezzi di tempo in tempo specificati dalla Banca. Restano ferme, per tutto quanto non previsto nella presente Sezione, le norme relative alla trasmissione di ordini, disposizioni, istruzioni, allo scambio di informazioni tra il Cliente e la Banca contenute nella normativa contrattuale applicabile ai singoli servizi.

2. La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet/phone banking per tutti o soltanto per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di investimento prestati o offerti al Cliente. L'indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.

2 Modalità di utilizzo del servizio

1. Per il servizio di internet banking, il Cliente utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, telefono cellulare o palmare, I-phone, ecc.), di cui abbia la legittima disponibilità e si collegherà alla Banca tramite rete informatica.
2. Per il servizio di phone-banking, il Cliente utilizzerà un apparecchio telefonico collegato alla Banca tramite rete telefonica contattando il numero telefonico messo a disposizione dalla Banca.
3. In ogni caso, il Cliente potrà avvalersi, secondo gli orari comunicati dalla Banca in relazione anche alla tipologia di servizio richiesto, di un operatore ovvero di un risponditore automatico. Il Cliente prende atto, e per quanto occorre acconsente, a che le conversazioni telefoniche intercorse con la Banca vengano registrate su nastro magnetico.

3 Codice Utente, Password e P.I.N.

1. L'accesso e l'utilizzo del servizio avvengono digitando gli appositi codici messi a disposizione dalla Banca (Codice Utente, Password e P.I.N.). Per Codice Utente, si intende un codice personale, che consente l'identificazione del Cliente da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tempo in tempo messi a disposizione.
2. Il Cliente potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.
3. L'utilizzo dei suddetti codici costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio. La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
4. Il Cliente ha la facoltà di far ricalcolare la Password ed il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano particolari esigenze operative o di sicurezza.
5. L'utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente l'accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.
6. In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la

combinazione di codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tecniche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddette informazioni e comunque l'inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

7. I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al personale della Banca. Il Cliente è tenuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
8. La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ricade interamente sotto la responsabilità del Cliente. L'eventuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente contratto.

4 Intestazione dei servizi utilizzabili, modalità di esclusione dei servizi

1. Nell'ambito delle operazioni disponibili, i servizi utilizzabili tramite internet/phone banking sono quelli unicamente intestati o che venissero intestati al Cliente.
2. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esclusione di uno o più servizi dall'ambito di operatività di internet/phone banking

5 Responsabilità per l'utilizzo del servizio – Smarrimento o sottrazione dei codici

1. Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet/phone banking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
2. In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici il Cliente può richiedere il blocco dei servizi di internet/phone banking telefonando al numero verde che viene comunicato all'atto della sottoscrizione, o che verrà successivamente comunicato in caso di modifica del numero inizialmente comunicato e comunque entro 48 ore, il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.

6 Obbligo di rispetto delle disponibilità

1. Il Cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile del conto.

7 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca

1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l'utilizzo dei servizi di internet/phone banking, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla

Banca medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.

2. Qualora risulti temporaneamente indisponibile il servizio di internet banking, e sempre che non risulti indisponibile anche il servizio di comunicazione telefonica, al Cliente verrà comunque consentito di comunicare con la Banca in via telefonica.

8 Esecuzione delle disposizioni del Cliente

1. Le disposizioni trasmesse dal Cliente alla Banca saranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggiore. È facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo, in forma scritta o tramite sistemi telematici.

IIIB) NORME CHE REGOLANO IL CONTICORRENTE DI CORRISPONDENZA.

1 Utilizzo del conto – Limiti – Movimentazione

1. Il Conto corrente ("Conto") è un conto corrente in Euro dedicato alla gestione della liquidità strumentale agli investimenti negli strumenti finanziari di cui all'offerta "Conto Logos" ovvero, attualmente, CFD Logos.
2. Il predetto Conto non prevede versamenti con modalità diverse dai bonifici, né la convenzione di assegni o l'accesso a forme di finanziamenti o, ancora, il rilascio di carte di legittimazione (carte di debito e/o di credito).
3. Tutti i rapporti di dare ed avere fra la Banca e il Cliente relativi all'operatività consentita a valere sul Conto sono regolati con annotazione sul Conto stesso.

2 Disposizioni di pagamento

1. Tutte le disposizioni di pagamento (bonifici) impartite dal Cliente, a valere sul Conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono accreditate e/o addebitate in Conto, previa conversione nella valuta in cui il Conto è espresso (Euro), al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione.

3 Divieto di apposizione clausola "effettivo"

1. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

4 Commissioni per conversione di valuta

1. Per ogni conversione di valuta vengono addebitate al Cliente, oltre a quanto stabilito per il Conto, le com-

missioni di negoziazione nella misura indicata nel foglio informativo a disposizione della Clientela presso le sedi della Banca e sul sito www.logostrading.com.

5 Interessi – Chiusura periodica del conto

1. Le giacenze sul Conto non sono remunerate.
2. I rapporti di dare e avere relativi al Conto, vengono regolati, alla scadenza di ogni trimestre solare con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione - le commissioni e le spese se dovute nella misura pattuita.
3. Nel caso in cui non sia possibile addebitare il Conto delle somme di cui al comma 1 il Cliente è tenuto a costituire immediatamente sul Conto l'importo necessario; in assenza, la Banca sarà legittimata ad attivarsi nei confronti del Cliente per il recupero del proprio credito salvo che ritenga di memorizzarne l'ammontare e procedere all'addebito sul Conto non appena il Conto stesso presenti sufficiente disponibilità.
4. Salvo diverso accordo, sia il Cliente che la Banca hanno sempre il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

6 Estratto conto

1. L'invio degli estratti Conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

7 Conto non movimentato

1. Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro la Banca cessa di inviare l'estratto conto ed il documento di sintesi periodico, fatta salva l'applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti.

IIC) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

PARTE PRIMA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE

Paragrafo I – Disposizioni Generali

1 Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali, di cui ai Paragrafi I e II, disciplinano l'esecuzione di operazioni di trasferimento fondi (anche Operazioni di Pagamento) singole o ricorrenti disposte dal Pagatore (il titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito l'ordine) nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
 - Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area).
 - Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'U-

nione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero).

2. Ai fini delle Condizioni Contrattuali di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
 - il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento viene indicato come **Conto di Pagamento**;
 - l'istruzione data dal Pagatore alla propria banca di eseguire un'Operazione di Pagamento viene definita **Ordine di Pagamento**;
 - per **Giornata Operativa** si intende il giorno in cui la banca del Pagatore o del Beneficiario coinvolta nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativa in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
 - per **Identificativo Unico** si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'identificativo Unico viene fornito dalla banca a ciascun proprio cliente.
3. Le previsioni di cui al Paragrafo I sono di carattere generale, mentre le previsioni di cui al Paragrafo II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento.
4. Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 20.

2 Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
 - la banca del Pagatore e la banca del Beneficiario sono situati nella Comunità Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (attualmente, Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
 - l'Operazione di Pagamento è effettuata in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 28, 29, 31, 35si applicano solo:
 - a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
 - b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro;
 - c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione

non sono comunque superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

3 Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore
2. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica, telefonica o in via cartacea.
3. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
4. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
5. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nel Paragrafo II.
6. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comunicazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI)

4 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 7.
4. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

5 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.
2. L'Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nel Paragrafo II, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle moda-

lità di identificazione della clientela ai fini dell'ordine stesso, così come specificato nell'ambito del Sito della Banca.

3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

6 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nel Paragrafo II, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 27, 28, 29, 30, 35 e 45.

7 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 5.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.

8 Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt.28, 29, 30, 31 e 35, con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

DISPOSIZIONI COMUNI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE

9 Eseguitabilità dell'ordine

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.

10 Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l'Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione.

11 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento

non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita.

2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore, con le modalità di cui all'art. 17.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

12 Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

13 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

14 Commissioni e spese

1. Se l'Operazione di Pagamento non comporta conversione valutaria da parte della banca del Pagatore, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettiva banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

15 Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e

del documento di sintesi aggiornato.

3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 17 ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 17.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

16 Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

17 Invio della corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito www.logostrading.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.

Alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

18 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al prece-

dente articolo 21, contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.

2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.

19 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, prima di adire la competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 19 comma 2 delle Norme Generali sopra richiamate, il Cliente - anche in relazione all'obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n.69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n.98) di esperire il procedimento di mediazione - ha la possibilità di utilizzare le procedure di reclamo e soluzione stragiudiziale delle controversie descritte nel medesimo articolo 19 comma 3 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
3. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a carico della Banca che presta servizi di pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

20 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

Paragrafo II – Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento.

BONIFICI

21 Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca

o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo). Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)

Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA

22 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA – Oggetto del servizio

1. Il bonifico verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) oltre alla Svizzera, al Principato di Monaco e a San Marino, ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.

23 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
 - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - il codice BIC (Bank Identification Code) ovvero sia l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, solo per bonifici verso Paesi diversi dall'Italia (dato obbligatorio fino al 31.1.2016);
 - importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario che corrisponderà anche alla valuta).

3. Per bonifici verso l'Italia, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.
Per bonifici verso Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia, fino al 31.1.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario, unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'identificativo unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.

24 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA – Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 6, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 15.

25 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

26 Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4.

27 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito.
2. L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione

¹ Residenti – secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:

- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
- i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione

Non Residenti – secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:

- i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;
- le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

- alle modalità di identificazione (quali il servizio SMS PIN), così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l'ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati (es. per SMS PIN la conferma deve essere effettuata attualmente entro le ore 15), l'ordine stesso si considera annullato.
3. Salvo quanto previsto per lo specifico servizio di identificazione SMS PIN, per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.
 4. L'ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 31.

28 Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l'ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata;
 - nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
 - nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

29 Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA - Bonifici periodici

1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
 - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.23;
 - deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;
 - deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l'ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
3. L'ordine di bonifico periodico impartito tramite dis-

posizione cartacea deve essere presentato alla Banca almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.

4. L'ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
5. Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L'ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
6. La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del pagamento in scadenza.

30 Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA - Bonifici di importo rilevante ordinari

1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a €500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.27.
3. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all'art. 32. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 5, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Promotore Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l'utilizzo di Internet.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Promotore Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di CustomerCare entro le ore 15.00.

Bonifici in euro esclusivamente verso Italia

31 Bonifici in euro verso Italia - Bonifici Urgenti

1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.23.
3. L'Ordine di Pagamento non può contenere l'indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di CustomerCare entro le ore 15.00.

Bonifici Estero, ovvero Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso tali Paesi

32 Bonifici estero - Oggetto del servizio

1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo- EEA.

33 Bonifici estero - Dati relativi all'ordine di pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Divisa;
 - Importo;
 - Nazione;
 - BIC (Bank Identifier Code).

34 Bonifici Estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

35 Bonifici Estero - Tempi di esecuzione

1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l'ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione/addebito, l'ordine viene eseguito nella stessa

Giornata Operativa, con accredito alla banca del Beneficiario nella stessa giornata;

- nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione/addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di addebito/esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la seconda Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella stessa Giornata Operativa.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO

(BONIFICI IN ENTRATA)

36 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell' Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

37 Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo.

1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

PARTE SECONDA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NEL-L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE

Paragrafo I – Disposizioni Generali

38 Condizioni Contrattuali – Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
 - a) Bonifici Estero;
 - b) Bonifici SEPA
2. Le norme si applicano in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) una sola delle banche coinvolte nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediata nell'Unione Europea o in uno Stato appartenente allo

Spazio Economico Europeo – EEA (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia);

- b) l'operazione è effettuata in una valuta diversa da quelle indicate all'art. 2, comma 1°, secondo alinea, della Parte I, Paragrafo I;
- c) il Bonifico in euro da/verso Paesi dell'area SEPA è eseguito tra la Banca ed altra banca insediata in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 26 della Parte I, Paragrafo II.

39 Norme comuni

- 1. Ai Servizi di Pagamento oggetto della presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni contenute nella Parte I, Paragrafo I:

Art. 3 - Operazioni di Pagamento;

Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'operazione di pagamento disposte dal Cliente Pagatore;

Art. 5 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento;

Art. 9 - Eseguitabilità dell'ordine;

Art. 12 - Conversione valutaria;

Art. 15 1- Comunicazioni della Banca;

Art. 16 - Recesso dai Servizi di Pagamento;

Art. 17 - Invio della corrispondenza;

Art. 18 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali;

Art. 20 - Norme applicabili.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

40 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

- 1. La Banca può – in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità – rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
- 2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
- 3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.

DISPOSIZIONI COMUNI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE

41 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

- 1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
- 2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono

inesatti o incompleti.

- 3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
- 4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

42 Commissioni e spese

- 1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- 2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
 - a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. ("SHA");
 - b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ("BEN");
 - c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
- 3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica alle Operazioni di Pagamento di cui agli artt. 46 (Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA) per i quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore sostenga le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
- 5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

Paragrafo II - Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Bonifici Estero

43 Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- 1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:
 - a) un bonifico effettuato da/verso una banca situata

- in un paese estero diverso da quelli della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo;
- b) un bonifico effettuato in una valuta diversa dall'euro, dalla valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area euro o dalla valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
2. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Nazione;
 - Divisa;
 - Importo.
- Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.

44 Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

45 Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento – Tempo massimo di esecuzione

1. In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 34 della Parte I Paragrafo II.
2. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini

di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l'ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.

3. Qualora per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

46 Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA

1. Ai fini della presente Parte Seconda il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 26 (attualmente Svizzera e Principato di Monaco).
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 della Parte I, Paragrafo II.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
4. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 15.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

47 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
 - Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
 - dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.

Informativa sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento fondi svolta da SWIFT:

per l'esecuzione dei bonifici (ad es. bonifici SEPA) può essere necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio. È prevista la comunicazione a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) da parte della Banca dei dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi del Pagatore, del Beneficiario e dei rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle. Senza l'utilizzo di tale rete interbancaria e

senza la relativa comunicazione dei dati le Operazioni di Pagamento non possono essere eseguite. S.W.I.F.T., per motivi di sicurezza, duplica, trasmette e conserva temporaneamente in proprio server negli Stati Uniti d'America i dati predetti che sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedere sulla base di provvedimenti adottati in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il Cliente conserva i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Informativa in ordine al Regolamento CE n. 1781/2006 in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:

per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento CE n. 1781/2006 al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, verranno comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di Pagamento, il nome, cognome, indirizzo del Cliente Pagatore ovvero il suo numero di identificazione come cliente, il numero del suo Conto di Pagamento ovvero il codice unico di identificazione.

IID) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

1 Deposito strumenti finanziari

1. La Banca riceve in deposito per la custodia e l'amministrazione gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta "Conto Logos", ovvero, attualmente, CFD Logos disciplinata dal Contratto per i quali trovano comune applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni relative agli strumenti finanziari dematerializzati di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.

2 Custodia e amministrazione

1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari di cui al primo comma, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Ove applicabile, in considerazione della tipologia dell'offerta "Conto Logos" di tempo in tempo vigente, nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente prende atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione.
2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in

mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

3 Ritiro degli strumenti finanziari

1. In relazione agli strumenti finanziari oggetto del presente contratto, poiché trattasi di strumenti finanziari dematerializzati, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.

4 Compensi e spese

1. Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese occasionate dal rapporto, così come indicati nelle Condizioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.

5 Chiusura del rapporto contrattuale

1. Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del Contratto e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per la chiusura delle posizioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI in essere, non essendo possibile procedere al ritiro e/o al trasferimento dei titoli.

IIIE) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI

1 Caratteristiche dei servizi

1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, (di seguito, complessivamente, i "Servizi") relativamente agli strumenti finanziari di cui all'offerta "Conto Logos" – ovvero, attualmente, CFD Logos - ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

2 Operazioni non appropriate

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art.

- 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

3 Conflitti di interesse

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art.10.3, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due propri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
3. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento relativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

1. La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art.2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 3, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
2. Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.
3. Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o au-

torizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

5 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
3. Per la descrizione dei rischi relativi agli strumenti finanziari derivati di cui al presente contratto, si rinvia alla pertinente Sezione IIF.

6 Compensi e spese

1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

7 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli

1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta.
2. In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
3. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
4. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.
5. I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
6. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli stru-

menti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal contratto stesso.

8 Incentivi

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o versare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
 - b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

9 Documentazione delle operazioni eseguite

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, se pertinenti, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.
2. L'invio della documentazione di cui al presente art.9

può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
5. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. E' facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
6. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

10 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio

10.1 Conferimento degli ordini

1. Per le modalità di conferimento degli ordini relativi agli strumenti finanziari disciplinati dal presente Contratto, si rinvia alla Sezione IIF (articolo 8).

10.2 Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicato nei successivi articoli 10.3 e 10.4.
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.

4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art.1717, comma secondo, del cod.civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente -ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente-rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, minimizzando il rischio che ciò possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

10.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini

1. L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è

riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali mercati, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

10.4 Istruzioni specifiche del cliente in materia di esecuzione degli ordini

1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente ai mercati ai quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

10.5 Garanzie relative alle operazioni richieste

1. L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzione di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.

SEZ IIF) NORME CHE REGOLANO LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Art. 1- Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Contrattuali di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
 - con l'espressione **"Condizioni Contrattuali"** si intendono le norme della presente sezione d che regolano l'operatività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
 - con l'espressione **"CONTRATTO"** o **"CONTRATTI"** si intende lo specifico contratto (operazione) o gli specifici contratti (operazioni) di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI conclusi o da concludersi in applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali;
 - con l'espressione **"BANCA"** si intende FinecoBank S.p.A. con sede in Milano, piazza Durante 11;
 - con l'espressione **"CLIENTE"** il cliente della Banca
 - con l'espressione **"INTERMEDIARIO"** si intende un

intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal MERCATO, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile di cui la BANCA si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal CLIENTE;

- con l'espressione **"DECRETO"** si intende il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
- con l'espressione **"MERCATO"** o **"MERCATI"** si intendono i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) di cui al DECRETO e comunque i mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
- con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI"** si intendono quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del DECRETO;
- con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI"** si intendono gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 3, del DECRETO (con esclusione di warrants e covered warrants), negoziati su un MERCATO ovvero al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
- con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI"** si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente i CFD);
- con l'espressione **"CFD"** (Contratti finanziari differenziali) si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di cui all'art. 1, comma 2, lettera i) del DECRETO che comportano il regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
- con l'espressione **"SOTTOSTANTE"** si intende l'attività (valore mobiliare o altro contratto derivato, valuta, tasso di interesse, rendimento, merce, indice o misura) il cui andamento determina il valore dello strumento derivato su di essa basato;
- con l'espressione **"NORMATIVA DI RIFERIMENTO"** si intende il sistema normativo, sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria, come, a titolo meramente esemplificativo, il DECRETO, il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari e il Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- con l'espressione **"MARGINE"** o **"MARGINI"** si intendono i margini iniziali, quelli di variazione, quelli infra-giornalieri e comunque tutte le somme, che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI così come previsto dalla CASSA, dalla BANCA o dagli enti ed istituti corrispondenti;

- con l'espressione **"GIORNO LAVORATIVO"** un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato di riferimento;
- con l'espressione **"CASSA"** si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. e gli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri;
- con l'espressione **"AREA RISERVATA"** si intende l'apposita sezione del sito Internet della BANCA dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- con l'espressione **"NORME OPERATIVE"** si intendono le norme operative relative all'operatività in in CFD, disponibili sul Sito Internet della BANCA.

Art. 2 – Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE e aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, nei limiti previsti dalle presenti Condizioni Contrattuali ed in relazione agli strumenti finanziari di cui all'offerta "Conto Logos", ovvero, attualmente, CFD Logos.
2. Le modalità, i termini e i limiti nella prestazione dei servizi di cui al comma 1 che precede, nonché gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e i mercati di riferimento per l'operatività di cui alle Condizioni Contrattuali, sono indicati nell' AREA RISERVATA e nelle NORME OPERATIVE.
3. Le Condizioni Contrattuali stabiliscono la regolamentazione comune a tutte le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che saranno concluse ai sensi delle medesime. Pertanto, gli ordini diretti alla conclusione di una o più di tali operazioni che saranno di volta in volta impartiti dal CLIENTE alla BANCA saranno regolati dalle disposizioni delle Condizioni Contrattuali e ne formeranno parte integrante e sostanziale.
4. Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
5. La Banca si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole – le Condizioni Contrattuali ed economiche relative all'operatività in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto nelle Norme Generali (Sezione I – *"Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente"*).
La Banca si riserva, altresì, la facoltà di modificare, ove previste, le NORME OPERATIVE dandone comunicazione al CLIENTE a mezzo di Tecniche di comunicazione a distanza (internet, e-mail).

Art. 3 - Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

1. La BANCA si dichiara disponibile a prestare ai sensi delle Condizioni Contrattuali i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio relativi agli strumenti finanziari di cui all'offerta "Conto Logos", ovvero:

- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati sui MERCATI.
 - STRUMENTI FINANZIARI qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e l'operazione sugli STRUMENTI FINANZIARI sia strumentale ed accessoria all'esecuzione del contratto principale avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
2. Per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati su MERCATI, la BANCA eseguirà direttamente l'ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO.
 3. Il CLIENTE prende atto che nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione ordini per conto dei clienti, l'ordine impartito, nei casi consentiti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di società del gruppo cui appartiene la BANCA e/o quelli di altri clienti della BANCA stessa e/o quelli dell'INTERMEDIARIO di cui si avvalga la BANCA di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni.
In nessun caso gli ordini rilasciati dalla BANCA per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
 4. Gli STRUMENTI FINANZIARI dematerializzati del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA stessa e degli altri clienti.
 5. Il CLIENTE prende atto che le attività di cui alle Condizioni contrattuali non comportano alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli STRUMENTI FINANZIARI acquistati e sottoscritti.
 6. Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI il CLIENTE prende atto che:
 - il valore di mercato di tali CONTRATTI è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, e comunque non quantificabili a priori;
 - le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, che presuppongono una piena ed avanzata conoscenza delle procedure utilizzate per l'esecuzione degli ordini, nonché delle tecniche e delle strategie di negoziazione, sono caratterizzate da una forte componente speculativa e comportano l'assunzione di un alto rischio di perdite. Infatti, giacché l'ammontare del MARGINE è ridotto rispetto al valore delle singole operazioni, la marginazione determina un "effetto leva", con la conseguenza che un movimento dei prezzi di mercato relativamente contenuto avrà un impatto proporzional-

mente più elevato sulle disponibilità presenti sul Conto Corrente; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del CLIENTE.

Art. 4 - Aleatorietà dei CONTRATTI

1. La BANCA e il CLIENTE dichiarano espressamente che tutti i CONTRATTI che saranno stipulati in attuazione delle Condizioni Contrattuali avranno natura di contratti aleatori e, conseguentemente, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1469 Codice civile, non ne potrà essere richiesta la risoluzione per eccessiva onerosità.
2. La BANCA e il CLIENTE sono inoltre consapevoli che ai CONTRATTI, ai sensi della vigente normativa, non si applica l'art. 1933 Codice civile.
3. Il CLIENTE prende atto che le obbligazioni che deriveranno alle Parti a seguito della stipulazione dei singoli CONTRATTI sono soggette a notevoli variazioni e che, pertanto, la stipulazione di detti CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di risultati negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo, in particolare, alcuna garanzia di mantenimento di eventuali risultati positivi.

Art. 5 - Corrispettivi - spese - interessi moratori

1. A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA, il CLIENTE pagherà a quest'ultima:
 - le commissioni e le spese, così come indicate nei relativi Foglio Informativo e Documenti di Sintesi "Conto Logos";
 - l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del MERCATO, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
 - qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
 - ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
2. Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri saranno addebitati sul conto corrente di riferimento con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.
3. Qualora il pagamento degli importi dovuti dal Cliente alla Banca in base a ciascuna operazione e/o ai sensi delle Condizioni Contrattuali fosse ritardato per insufficienza della disponibilità presente sul Conto Corrente o per qualsivoglia altro motivo, saranno dovuti dal Cliente medesimo alla Banca interessi moratori nella misura prevista dalle condizioni economiche applicate con riferimento al Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo comunque il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno e di richiedere la risoluzione dell'operazione e/o delle operazioni concluse ai sensi delle Condizioni Contrattuali.

Art. 6 - Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari

1. Per le modalità di deposito di somme di denaro e STRUMENTI FINANZIARI si rinvia alle precedenti Norme Generali e specifiche Sezioni.
2. Il CLIENTE, inoltre, autorizza espressamente la BANCA, anche ai sensi dell'art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli STRUMENTI FINANZIARI occorrenti per il compimento per conto del CLIENTE delle operazioni oggetto delle Condizioni Contrattuali.

Art. 7 - Regolamento in Conto Corrente – Depositi - margini

1. Il CLIENTE, in qualità di titolare del Conto Corrente di corrispondenza, conferisce alla BANCA mandato irrevocabile, a norma dell'art. 1723 c.c., di regolare sul medesimo tutti i pagamenti a lui o da lui dovuti in forza dei CONTRATTI che venissero conclusi. Al riguardo, il CLIENTE prende atto, riconosce ed accetta che le scritture contabili della BANCA costituiscono e formano piena prova anche in giudizio al fine dell'esatta determinazione degli importi dovuti dal CLIENTE in linea capitale, interessi, ed a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori ai sensi delle Condizioni Contrattuali e dei singoli CONTRATTI.
2. Il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei MARGINI nella misura calcolata dalla BANCA tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti nei MERCATI, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
3. Il CLIENTE si impegna a versare e a mantenere sul Conto Corrente in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto delle Condizioni Contrattuali. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come MARGINE potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei MERCATI in cui gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE con effetto dal quinto GIORNO LAVORATIVO dal ricevimento di tale comunicazione.
4. Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
5. Qualora le somme versate dal CLIENTE non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA ne informerà il CLIENTE e richiederà il versamento di somme aggiuntive.
6. Nel caso in cui le somme richieste dalla BANCA non siano presenti sul Conto Corrente e/o il CLIENTE non adempia nei termini stabiliti dalla BANCA al versamento richiesto, la BANCA non darà corso all'o-

perazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trovano, utilizzando le somme e quant'altro depositato presso la BANCA a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta, inoltre, salva la facoltà per la BANCA di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.

7. Durante l'operatività giornaliera sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, a chiusura di ogni posizione aperta, la BANCA può riaccreditare il controvalore del MARGINE di cui al comma 3, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del CLIENTE. A fine giornata la BANCA effettua il calcolo completo della posizione del CLIENTE sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e dei relativi MARGINI, riaccreditando al CLIENTE, ove dovuto, il MARGINE percentuale trattenuto di cui sopra.
8. Le parti convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di MARGINI.

Art. 8 - Ordini, istruzioni e conferme

1. Gli ordini possono essere impartiti dal CLIENTE esclusivamente via Internet o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza che la BANCA dovesse rendere disponibili, con le modalità e nell'ambito degli orari indicati dalla BANCA nell' AREA RISERVATA, ovvero, ove presenti, nelle NORME OPERATIVE. In caso di temporanea indisponibilità di tali canali è consentito impartire ordini per la chiusura di posizioni aperte anche via telefono. E' fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'AREA RISERVATA e o nelle eventuali NORME OPERATIVE con riferimento a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
2. Gli ordini vengono trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla BANCA mediante l'attribuzione di un codice numerico. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento del medesimo nella schermata relativa agli ordini conferiti. Il CLIENTE può ottenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti dal CLIENTE vengono registrati dalla BANCA su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della BANCA. Per ogni ordine eseguito, il CLIENTE ha la possibilità di visualizzare in via telematica e stampare la relativa nota informativa. Per la trasmissione degli ordini pervia telematica è necessario che il

- CLIENTE si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla BANCA e pubblicate sul sito Internet della medesima.
- Con riferimento a ciascun CONTRATTO, l'ordine del CLIENTE si intenderà completo solo ove riporti i dati richiesti dalla BANCA in relazione alla specifica operatività e caratteristiche del singolo STRUMENTO FINANZIARIO. Gli ordini una volta conferiti dal CLIENTE possono essere revocati dal CLIENTE stesso solo se non ancora eseguiti dalla BANCA.
3. Il CLIENTE è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla BANCA per il conferimento degli ordini e la conclusione dei CONTRATTI, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla BANCA medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.
 4. LA BANCA non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del CLIENTE inadempiente agli obblighi derivanti dalle Condizioni Contrattuali
 5. Il CLIENTE deve fornire i valori necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 5 entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
 6. Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei CONTRATTI.
 7. Il CLIENTE autorizza la BANCA ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della BANCA e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
 8. Il CLIENTE dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di un'autonoma valutazione del CLIENTE e non su sollecitazione della BANCA la quale, con riferimento ai CFD LOGOS e alle operatività oggetto delle Condizioni Contrattuali, non presta alcuna attività di consulenza in materia di investimenti ex art. 1 comma 5-septies del DECRETO.
 9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella precedente Sezione IIE in materia di operazioni non appropriate, ove la BANCA riceva dal CLIENTE disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il CLIENTE intenda comunque dar corso all'operazione, la BANCA la eseguirà solo in base ad apposita conferma impartita secondo le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo 8.
 10. Nell'esecuzione degli ordini la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La BANCA si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine e/o di non concludere il CONTRATTO, dandone tempestiva comunicazione al CLIENTE nella stessa forma in cui lo ha ricevuto, senza che ciò possa comportare in capo alla stessa alcuna responsabilità od obbligo di carattere risarcitorio o di indennizzo.
 11. La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dalla data dell'ordine, salvo:
 - (i) correzione da parte della BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dall'invio;
 - (ii) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
 12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal CLIENTE.
 13. Il CLIENTE prende atto che ad ogni Posizione aperta su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI della tipologia CFD Logos (come descritti all'articolo 9 che segue) è associato automaticamente un ordine di Stop Loss (cd. Stop Loss Garantito) di chiusura della Posizione. Se sulla Posizione matura una perdita pari al valore del MARGINE impiegato dal CLIENTE, la BANCA chiude la Posizione con uno Stop Loss automatico. Il prezzo di Stop Loss, che viene calcolato al momento dell'apertura della Posizione, è garantito dalla Banca. La massima perdita, quindi, che il CLIENTE potrà subire è quindi pari al valore del MARGINE.
 14. Salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (così come previsto nell'AREA RISERVATA ovvero nelle eventuali NORME OPERATIVE) tutte le posizioni relative a STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI ancora in essere nel giorno di scadenza verranno chiuse automaticamente dalla BANCA mediante invio al mercato di ordini automatici di ricopertura senza limite di prezzo. L'orario (o l'intervallo orario) di invio degli ordini automatici di ricopertura a scadenza è prefissato e può variare per ogni STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO. La BANCA pubblica tale orario (o intervallo orario) nell'AREA RISERVATA dedicata a ciascun STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO.
 15. La BANCA può determinare limiti alla posizione massima che un CLIENTE può detenere su un singolo STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO, nonché, più in generale, dell'esposizione complessiva del CLIENTE per l'operatività in marginazione. Tali limiti sono predefiniti e pubblicati nell'area del sito dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e/o nelle relative Schede Prodotto.
- Art. 9 - Contratti finanziari differenziali**
1. I CFD sono STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, a carattere tipicamente speculativo, che prevedono il pagamento in contanti del differenziale di prezzo registrato su un determinato SOTTOSTANTE, tra la data di sottoscrizione del CONTRATTO e la data di chiusura dello stesso; senza che ciò comporti lo scambio fisico del SOTTOSTANTE.
 2. Il SOTTOSTANTE può essere costituito ad esempio da un indice, da un altro strumento finanziario o da un tasso di cambio. Il CFD permette di assumere una posizione lunga o corta per una determinata quantità riferita al SOTTOSTANTE realizzando tutti gli effetti economici (compresi eventuali interessi e dividendi, oltre

- al differenziale di prezzo) conseguenti a tale posizione.
3. Nell'ambito delle diverse tipologie di CFD, l'offerta della BANCA è limitata ai cd. CFD Logos. Nella relativa Scheda Prodotto pubblicata nell'AREA RISERVATA del Sito sono riportate le caratteristiche di tale tipologia di CFD e liste di SOTTOSTANTI che il CLIENTE potrà proporre ai fini della conclusione dei CONTRATTI.
 4. Tali CONTRATTI sono conclusi dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima BANCA prestato.
 5. I CFD Logos sono negoziati dalla BANCA solo *over the counter* (OTC), ovvero fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione.
 6. Per ciascuna proposta di CONTRATTO, dovranno essere indicati:
 - il segno dell'operazione (acquisto o vendita);
 - la tipologia di proposta (a mercato, con limite di prezzo, condizionata);
 - numero di lotti e/o importo nozionale del CONTRATTO che dovranno essere ricompresi tra i limiti minimi e massimi previsti nella relativa Scheda Prodotto;
 - il SOTTOSTANTE;
 - il mercato di riferimento del SOTTOSTANTE
 - il MARGINE (non inferiore alla percentuale prefissata dalla BANCA);
 - la modalità di chiusura delle operazioni *Intraday*;
 - la durata del CONTRATTO, intesa come la durata massima dello strumento finanziario, così come definita dalla BANCA e riportata nelle relative Schede Prodotto e/o nel SITO;
 - la soglia di Stop Loss.Tale proposta potrà essere presentata dal CLIENTE secondo le modalità previste dall'articolo 8 che precede, tramite Internet, ovvero nel caso di disposizioni di chiusura di un CONTRATTO aperto in precedenza, anche tramite Call-Center.
 7. In caso di accettazione del CONTRATTO, la BANCA rilascerà al CLIENTE un'attestazione – trasmessa per via telematica – recante il contenuto essenziale della proposta e le caratteristiche del CONTRATTO.
 8. Per ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in CFD Logos si rinvia alla relativa Scheda Prodotto e alle pertinenti NORME OPERATIVE.
 9. La BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni relative ai CFD, sulla base di predeterminati criteri di *pricing* che assicurano – direttamente o indirettamente – la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato.
 10. Il mark up applicato dalla BANCA ai Prezzi Denaro e Lettera del SOTTOSTANTE, costituisce la componente del prezzo dello strumento finanziario destinato alla copertura dei costi collegati all'attività in CFD e alla remunerazione delle attività svolte dalla BANCA in relazione agli stessi. Poiché tale mark up può essere variato discrezionalmente dalla Banca in qualsiasi momento, seppur entro i limiti massimi stabiliti contrattualmente con il CLIENTE e comunque con comunicazione della misura concretamente applicata

alla singola operazione prima del suo compimento, si ravvisa una situazione di "interesse" della BANCA potenzialmente in conflitto con quello del CLIENTE.

Art. 10 - Limitazione di responsabilità

1. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti.

Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso.
2. Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
3. È espressamente esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali pregiudizi, che derivino al Cliente dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle operazioni dovute a cause non prevedibili o esterne al controllo della medesima o, in ogni caso, ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi o controversie sindacali anche del personale della Banca, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi, malfunzionamenti o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni normative o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi, ed, in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza.
4. Nei casi, di cui al comma precedente, la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
5. Qualora si verifichino errori o ritardi nella determinazione o nella comunicazione, nell'ambito del Servizio, dei tassi di cambio, in relazione ad una o più operazioni concluse dal Cliente, la Banca ha facoltà di procedere alle relative rettifiche e correzioni, anche mediante addebito/accredito sul Conto Corrente, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato, e non sarà vincolata dalle operazioni, che siano state concluse ad un prezzo manifestamente non corretto, ovvero che il Cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere essere non corretto.

Art. 11 - Inadempimento

1. Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse:
 - (i) il CLIENTE non proceda a versare quanto dovuto

in base alle Condizioni Contrattuali, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento accettato ed eseguito dall'intermediario incaricato, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla BANCA;

(ii) il CLIENTE non proceda a consegnare tempestivamente gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni tempestivamente, e comunque in osservanza da quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione;

(iii) mancata integrazione da parte del CLIENTE del saldo a debito del Conto Corrente che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla BANCA;

(iv) il CLIENTE operi cessioni di beni ai creditori ex art. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza; in tali casi la BANCA avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al CLIENTE:

(a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei CONTRATTI in essere del CLIENTE;

(b) acquistare o vendere per conto del CLIENTE, nel caso che il CONTRATTO lo preveda, lo STRUMENTO FINANZIARIO sottostante il CONTRATTO in essere;

(c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna dello STRUMENTO FINANZIARIO sottostante scelto dalla BANCA, qualora il CONTRATTO lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;

(d) compensare con qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali MARGINI e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.

2. La BANCA è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la BANCA debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai margini depositati dal CLIENTE presso la BANCA, il CLIENTE sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della BANCA.

3. Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

Art. 12. - Norme applicabili

1. Le Parti convengono espressamente che per tutto quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Contrattuali si applicano, in quanto compatibili, le Norme Generali, ovvero quelle dedicate ai singoli Servizi di cui alle precedenti Sezioni. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle precedenti Sezioni del presente contratto e quanto previsto nelle Condizioni Contrattuali prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in queste ultime.

2. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" o anche "Codice Privacy")

I) Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati

FinecoBank S.p.A. (la "Banca") informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso l'interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche da società terze (situate anche all'estero) nominate responsabili, per:

1. l'adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è **obbligatorio** e il relativo trattamento **non richiede** il consenso degli interessati.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'adempimento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **non è obbligatorio**, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto - l'impossibilità della Banca a prestare il servizio stesso. Il relativo trattamento **non richiede il consenso** dell'interessato.
3. Finalità funzionali all'attività della Banca, quali:
 - la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Banca e dal Gruppo UniCredit eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
 - la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo UniCredit o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, **sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc.**
 - l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc., e
 - lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità **non è obbligatorio** ed il loro trattamento **richiede** il consenso dell'interessato. In mancanza del consenso la banca non potrà procedere con i trattamenti richiesti. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

II) Dati sensibili

La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa "dati

sensibili" (vale a dire dati idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati) della propria clientela. Tuttavia è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi ed operazioni inerenti il rapporto con il cliente (ad esempio: il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare e rifiutare queste richieste, la proposta di contratto inoltrata non potrà essere accettata qualora il soggetto interessato non abbia espresso il proprio consenso scritto al suddetto trattamento. I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta del cliente.

III) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

A. La Banca – **senza che sia necessario il consenso** dell'interessato – può comunicare i dati personali in suo possesso:

1. a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, essa deve comunicare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite minimo di censimento previsto (attualmente, euro 30.000,00). Il gestore della centrale rischi tratterà i dati al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali, a loro volta, li tratteranno per la medesima finalità;
2. agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo;
3. alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge;
4. negli altri casi previsti dall'art. 24 del Codice Privacy, tra i quali, in particolare, laddove i dati siano relativi allo svolgimento delle attività economiche.
- B. La Banca, inoltre, può comunicare, **con il consenso dell'interessato**, dati relativi ai propri clienti a società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti:
 - per le finalità di cui al punto 2 della Sezione I, e
 - per le finalità di cui al punto 3 della Sezione I.L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato sul sito internet www.logostrading.com. I dati non saranno oggetto di diffusione.
- C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di re-

sponsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco richiamato al successivo punto V, ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti; i promotori finanziari; i consulenti ed i dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

IV) Diritti dell'interessato

Il Codice Privacy attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in possesso della Banca e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

V) Titolare e Responsabili

Titolare del trattamento è FinecoBank S.p.A., Piazza Durante 11, Milano, sito internet www.logostrading.com; il soggetto, appositamente Delegato dal Titolare, al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è l'Amministratore Delegato e Direttore Generale. Le richieste possono essere presentate per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia o mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo privacy@fineco.it

L'elenco aggiornato dei soggetti nominati responsabili, può essere consultato sul sito internet www.logostrading.com.

VI) Informativa sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento dei fondi svolta dalla S.W.I.F.T.

Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es. un bonifico verso l'estero), e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (ad es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale.

Il servizio è gestito dalla **S.W.I.F.T.** (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), avente sede legale in Belgio (www.swift.com – per l'informativa sulla protezione dati).

La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFT Net Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali ad es. i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle.

Allo stato, le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela, senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni già fornite, la Banca desidera informare su due circostanze emerse:

A. tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le predette transazioni finanziarie, attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;

B. i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedere ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati. La Banca ricorda che l'Interessato conserva i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy.

VII) Informativa sul trattamento dei Dati di navigazione, Cookies e dei Dati riferiti all'utilizzo del Call Center

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web www.logostrading.com acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Inoltre, l'utilizzo, da parte della Banca, dei c.d. cookies¹ evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonché per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, della Banca o dei clienti della stessa. Inoltre, i sistemi e le procedure preposti al funzionamento del Call Center della Banca, acquisiscono alcuni dati riferiti alle chiamate con i clienti. In questa categoria rientrano il numero remoto del chiamante (laddove non occultato), i dati di navigazione nell'alberatura dell'IVR (cioè le azioni/digitazioni che il cliente compie per accedere ai vari servizi), durata della chiamata, nonché, previo avviso all'interessato, registrazione audio della chiamata. Per particolari ordini e istruzioni della clientela, nonché in relazione a specifiche concrete esigenze (come, ad esempio, quelle attinenti i controlli di sicurezza), la Banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. In tutti questi casi, l'interessato sarà informato in ordine a tali registrazioni all'inizio della conversazione telefonica. I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'utilizzo del Call Center, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonché per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici illeciti, ai danni della Banca o dei clienti della stessa. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano, rivolgendo la sua richiesta, anche per il tramite di un incaricato, al Delegato dal Titolare (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca), anche per il tramite di un incaricato. La richiesta può essere presentata a FinecoBank con lettera raccomandata a FinecoBank S.p.A., Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia o mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo privacy@fineco.it. Allo stesso modo lei può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice).

¹ cookies

(1) Un cookie è un piccolo "file dati" che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo dell'utente che li sta navigando al fine di tracciare il suo percorso all'interno del sito e raccogliere dati per migliorare l'offerta e la fruibilità del sito stesso. Per tali motivi anche il server Web di FinecoBank, durante la navigazione del proprio sito, può scambiare dei cookies con gli elaboratori degli utenti.



FinecoBank S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1
- Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 -
Capitale Sociale Euro 200.150.191,89 interamente versato - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I.
Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei
depositi. Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.

www.logostrading.com